

## **BGE 78 I 252**

Bundesgericht (BGE), 1946-04-04, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge\\_78\\_I\\_252](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_78_I_252)

FR: ATF 78 I 252

IT: DTF 78 I 252

### **Volltext**

252 Verwaltungs- und Disziplinarrecht. B. VERWALTUNGS- UND DISZIPLINARRECHT DROIT ADMINISTRATIF ET DISCIPLINAIRE 1. BUNDESRECHTLICHE 'ABGABEN CONTRIBUTIONS DE DROIT FEDERAL 36. Sentenza 11 Inglio 1952 nella causa Roeo Canonica contro Dipartimento delle finanze del Cantone Tieino. TQ,8/Ja d'e.senzwne dal servizio militare : Riduzione della tassa. ad un sedicesimo dei BUO importo in virtul deli'art. 23 cp. 1 lett. c RTM combinato con l'art. llett. b DF 4 aprile 1946. Militärpflichtersatz: Herabsetzung der Steuer auf ein ~echzehntel des gesetzlichen ~etrages g~mäss Art. 23, Abs. I, ~lt. c ~~tV in Verbindung mlt Art. 1, lit. b des BB vom 4. April 1946 uber die Anrechnung von geleistetem Dienst bei der Bemessung des Militärpflichtersatzes. Taxe d'exemption du service militaire: Reduction de la taxe a un seizü'lme du montant legal en vertu de l'art. 23 al. 1 lit. c RTM combine avec l'art. 1 lit. b de l'AF du 4 avril 1946 concer- nant le calcul de la taxe militaire en fonction du service accompli. A. - Nel 1950 Rocco Canonica fu dichiarato inabile ad ulteriori prestazioni di servizio e assoggettato al pagamento della tassa militare, ridotta ad un quarto del suo ammon- tare per tener conto del servizio attivo prestato. Il milite insorse contro l'assoggettamento alla tassa militare. Egli chiese di esser posto al beneficio dell'art. 2 Bundesrechtliche Abgaben. N0 37. 253 lett. b LTM, l'inabilita al servizio essendo dovuta ad una malattia contratta sotto le armi. B. - Il Tribunale federale ha respinto la domanda di esonero dalla tassa militare, ma ha ridotto la tassa ad un sedicesimo del suo ammontare normale considerando : 5. - La decisione querelata deve invece essere riformata d'ufficio per quanto concerne l'importo della tassa militare. A norma dell'art. 23 cp. 1 lett. c RTM (modificato dal DCF 14 aprile 1950), la tassa e dovuta per un quarto dagli obbligati in eta di 41 anni fino e compreso l'anno in cui compiono i 48 anni (terza classe d'eta). Resta riservato, giusta il secondo capoverso, il diritto alla riduzione della tassa in virtu del DF 4 aprile 1946. Secondo l'art. 1 lett. b di questo decreto, chi e soggetto al pagamento della tassa deve soltanto il quarto della tassa corrispondente alla sua classe d'eta se e stato sottoposto dopo sedici anni di servi- zio almeno '0 se, prima dell'inizio del periodo di assogget- tamento, aveva prestato piu di 600 giorni di servizio attivo. In concreto ricorrono ambedue i motivi di riduzione : il ricorrente, nato nel 1904, appartiene dal 1945 alla terza classe di eta; egli ha inoltre prestato piu di 600 giorni di servizio attivo. La tassa militare pel 1950 deve quindi essere ridotta ad un sedicesimo del suo importo normale. 37. Sentenza 11 InOlio 1952 nella causa E. A. contre la Com- missione di rieorso del Cantone Tieino in materia d'imposta per la difesa nazionale. Impo8ta per la difesa nazionale. Nel computo degli ammortamenti il fisco deve tener conto, in via di massima., anche delie riprese fiscali fatte sugli ammortamenti degli anni precedenti. Wehrsteuer : Bei Festsetzung der steuerfreien Abschreibung ist grundsätzlich auch den Aufrechnungen Rechnung zu tragen, die in den vorangegangenen Jahren auf Abschreibungen vorge- nommen wurden.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.